

DELIBERA N. 118 /10/CSP

**Ordinanza ingiunzione alla società Starsat
s.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare House channel) per la violazione
delle disposizioni contenute nell' articolo 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538//01/CSPe
successive modifiche ed integrazioni**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 giugno 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 02/10/DICAM/PROC. 2078/ZD - datato 13 gennaio 2010 e notificato in data 26 gennaio 2010, con il quale è stata contestata alla società Starsat S.r.l., esercente l'emittente televisiva satellitare House Channel, con sede in Roma alla via Tiburtina 1070, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto, come risulta dalla segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione media e minori (prot. n. 92520), pervenuta in data 14 dicembre 2009, il giorno 11 novembre 2009, "a partire dalle ore 12.57 alle ore 13.27" è stata trasmessa una televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia nel corso della quale le presentatrici – Rosalba e Laura - interloquiscono telefonicamente con diversi utenti, leggendo le carte e rispondendo in diretta alle più disparate domande su amore, lavoro, denaro e così via, mentre sullo schermo in sovrimpressione durante la televendita appare un numero a tariffazione speciale con prefisso 899xy;

RILEVATO che la società Starsat S.r.l., esercente l'emittente televisiva satellitare House Channel, nell'evidenziare con memoria difensiva (prot. n. 10655), in data 22 febbraio 2010, che "il

fine commerciale” della medesima – “è quello di vendere a terzi gli spazi del palinsesto dei canali satellitari di sua proprietà che li acquistano ritenendo di sfruttare le potenzialità comunicative del mezzo al fine di promuovere i propri prodotti e/o servizi sotto forma di pubblicità, televendite, telepromozioni [...]” – ha sostenuto che la contestazione sopra menzionata configuri “un’ipotesi di responsabilità oggettiva” da parte della stessa con la conseguenza che l’emittente assumerebbe un “generico obbligo di garantire il rispetto delle norme di settore con un controllo durante tutte le ventiquattro ore di programmazione per gli spazi venduti a terzi [...]” ; inoltre, la parte sottolinea che “il bacino di utenza dell’emittente satellitare è fortemente ridotto rispetto alle emittenti nazionali” e di aver “immediatamente approntato preganti controlli alla propria programmazione”; in conclusione, riguardo all’entità minima e massima della sanzione amministrativa indicata nell’atto di contestazione, la società in questione, nel far presente che “l’irrogazione del minimo edittale sarebbe addirittura superiore allo stesso capitale sociale” chiede l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame ovvero l’applicazione della sanzione amministrativa prevista nella misura del minimo edittale;

RITENUTO, riguardo alle giustificazioni addotte dalla società Starsat S.r.l., esercente l’emittente televisiva satellitare House Channel, che:

- dalla documentazione versta in atti, si ricava che, il giorno 11 novembre 2009, è stata trasmessa sull’emittente televisiva satellitare House Channel una televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, violazione non contraddetta da dimostrate contrarie da parte della società Starsat S.r.l.;
- la società, quantunque abbia sostenuto di aver “immediatamente approntato preganti controlli alla propria programmazione”, tuttavia non ha prodotto documenti atti a provare quanto affermato;
- grava sull’emittente televisiva l’obbligo di controllo del contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite relative a beni e servizi di cartomanzia tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e che è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi di cartomanzia, traendo in inganno il pubblico o sfruttando la superstizione, la credulità o la paura in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

RILEVATO che l’emittente in questione ha in effetti trasmesso in fascia oraria non consentita un programma di televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia con la sovrapposizione di una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo diretta a trarre in inganno il pubblico ovvero a sfruttare la superstizione, la credulità o la paura in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

RITENUTO che il comportamento dell’emittente televisiva satellitare House Channel integra la violazione delle disposizioni contenute nell’art.5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della programmazione televisiva sopra menzionata diffusa il giorno 11 novembre 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a

euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi poco elevata, tenuto conto che il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società, con la memoria difensiva sopra menzionata, pur sostenendo di aver "immediatamente approntato preganti controlli alla propria programmazione", tuttavia non ha sostanzialmente documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Starsat S.r.l., esercente l'emittente televisiva satellitare House Channel, con sede in Roma alla via Tiburtina 1070, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 118/10/CSP" entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 118/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola